

RESIDENZA

PROSPETTO A.1 – INTERVENTI (1) DI RISTRUTTURAZIONE, IVI COMPRESI GLI AMPLIAMENTI CHE NON COMPORNO AUMENTO DELLA SUPERFICIE UTILE DI CALPESTIO. (art. 82, ultimo comma, L.R. 27.06.1985, n. 61)

DESTINAZIONE DI ZONA		INCIDENZA ONERI DI URBANIZZAZIONE INTERVENTI NUOVA EDIFICAZIONE (3)			Coefficiente riduzione (4)	INCIDENZA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU ESISTENTE (5)		
		Settembre 2019 (Euro)				Settembre 2019 (Euro)		
Elencazione	i.f. (2)	Primaria	Secondaria	TOTALE		Primaria €/mc	Secondaria €/mc	TOTALE €/mc
A - Centro storico	2	0,96	1,01	1,97	0,2	0,192	0,202	0,394
	3	0,66	1,01	1,67	0,2	0,132	0,202	0,334
B - Completamento	1,2	1,12	1,18	2,3	0,2	0,224	0,236	0,46
	1,5	1,12	1,18	2,3	0,2	0,224	0,236	0,46
	2,2	1,12	1,18	2,3	0,2	0,224	0,236	0,46
C - Espansione	1	3,36	3,54	6,9	0,2	0,672	0,708	1,38
	2	3,36	3,54	6,9	0,2	0,672	0,708	1,38
E - Agricola	0,03	7,86	3,93	11,79	0,2	1,572	0,786	2,358
	0,03(*)	3,93	1,97	5,9	0,2	0,786	0,394	1,18
D - Produttiva		3,06	3,37	6,43	0,2	0,612	0,674	1,286

NOTE:

(1) Per la definizione dei vari interventi si rinvia all'art. 31 della Legge 5,8,1978, n. 457

(2) Dati da riprendere dallo strumento urbanistico vigente.

(3) Dati da ricavare dal prospetto C) dell'allegato A) Residenza

(4) Il coefficiente riportato è quello previsto dall'art. 82 L.R. 61/1985 e va moltiplicato per gli oneri per interventi di nuova edificazione.

(5) L'incidenza è data dal prodotto del coefficiente riduttivo per gli oneri per interventi di nuova edificazione.

PROSPETTO A.2 – INTERVENTI (1) SU EDIFICI ESISTENTI AI SENSI ART. 9 lett. b della legge 28.01.1977, n. 10 (Art. 84, quinto comma L.R. 27.06.1985, n. 61)

DESTINAZIONE DI ZONA		INCIDENZA ONERI DI URBANIZZAZIONE INTERVENTI NUOVA EDIFICAZIONE (3)			Coefficiente riduzione (4)	INCIDENZA ONERI DI URBANIZZAZIONE INTERVENTI art. 9 lett. b della legge 28.01.1977, n. 10 (5)		
		Settembre 2019 (Euro)				Settembre 2019 (Euro)		
Elencazione	i.f. (2)	Primaria	Secondaria	TOTALE		Primaria	Secondaria	TOTALE
A - Centro storico	2	0,96	1,01	1,97	0,2	0,192	0,202	0,394
	3	0,66	1,01	1,67	0,2	0,132	0,202	0,334
B - Completamento	1,2	1,12	1,18	2,3	0,2	0,224	0,236	0,46
	1,5	1,12	1,18	2,3	0,2	0,224	0,236	0,46
	2,2	1,12	1,18	2,3	0,2	0,224	0,236	0,46
C - Espansione	1	3,36	3,54	6,9	0,2	0,672	0,708	1,38
	2	3,36	3,54	6,9	0,2	0,672	0,708	1,38
E - Agricola	0,03	7,86	3,93	11,79	0,2	1,572	0,786	2,358
	0,03(*)	3,93	1,97	5,9	0,2	0,786	0,394	1,18
D - Produttiva		3,06	3,37	6,43	0,2	0,612	0,674	1,286

NOTE: (1) Trattasi degli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario s'impegna mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione.

(2) Dati da riprendere dallo strumento urbanistico vigente.

(3) Dati da ricavare dal prospetto C) dell'allegato A) Residenza

(4) Il coefficiente riportato è quello previsto dall'art. 82 L.R. 61/1985 e va moltiplicato per gli oneri per interventi di nuova edificazione.

(5) L'incidenza è data dal prodotto del coefficiente riduttivo per gli oneri per interventi di nuova edificazione.

ATTIVITA' PRODUTTIVE: INDUSTRIA, ARTIGIANATO

PROSPETTO B – MODIFICHE O RISTRUTTURAZIONI EDIFICI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI

(Nota in calce a Tabella A.2.2. Allegata alla Legge 27.06.1985, n. 61)

La concessione per la realizzazione di modifiche o ristrutturazioni degli edifici industriali ed artigianali esistenti è onerosa solo se comporta modificazione della destinazione d'uso o aumento della superficie utile di calpestio e solo per la parte modificata o ampliata.

TURISMO – COMMERCIO – ATTIVITA' DIREZIONALI

PROSPETTO C – MODIFICHE – ADEGUAMENTI – AMPLIAMENTI DI EDIFICI ALBERGHIERI, COMMERCIALI E PER ATTIVITA' DIREZIONALI.

(Nota in calce a Tabella A.3.2. Allegata alla Legge 27.06.1985, n. 61)

La concessione per adeguamenti degli edifici alberghieri, commerciali e per attività direzionali è onerosa solo se comporta modificazione della destinazione d'uso o aumento della superficie utile di calpestio e solo per la parte modificata o ampliata.